

**PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE**

presentata dai consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai

« Misure urgenti in materia di contrasto al bullismo.»

Gent.li Consiglieri,

è sempre più sentita la necessità di introdurre con urgenza misure straordinarie per contrastare il c.d. bullismo, un fenomeno in forte aumento anche nel Friuli Venezia Giulia. Un vero e proprio allarme sociale per la nostra collettività. Partendo da queste basi, il MoVimento 5 Stelle vuole introdurre per la prima volta una disciplina organica, utilizzando un sistema di norme finalizzate al contrasto degli episodi di bullismo e introducendo misure di prevenzione attraverso la modifica di articoli già presenti nel nostro codice penale. L’obiettivo è quello di prevenire, di garantire una più concreta tutela delle vittime e di perfezionare il trattamento punitivo di chi si renda protagonista di atti di bullismo.

Questa scelta è stata dettata dall’opportunità di non creare nuove norme, ma di procedere attraverso il perfezionamento della normativa esistente che già punisce gli atti persecutori e che ha introdotto nel codice penale l’art. 612 bis.

Gli atti di c.d. bullismo, infatti, altro non sono che atti persecutori, compiuti spesso da minorenni verso altri minorenni.

Entrando nel merito del provvedimento, all’articolo 1 sono state definite le finalità della presente proposta di legge che sono quelle di contrastare il fenomeno del c.d. bullismo e di fornire gli strumenti di carattere preventivo e repressivo.

L’articolo 2 reca le modifiche al codice penale e più precisamente all’art 612 bis (Atti persecutori), aggiunto dall'art. [7](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000640227ART25,__m=document), [D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000640227ART0,__m=document), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 23 aprile 2009, n. 38](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643012ART0,__m=document) e oggetto di successive modificazioni.

Con la lettera a) si sono volute aggiungere al comma 1 dell’articolo 612 bis le parole “anche mediante qualunque mezzo telematico” per inserire la fattispecie del c.d. bullismo cibernetico e renderla anch’essa espressamente punibile.

Con la lettera b) si sono volute aggiungere nel secondo periodo del comma 4 le parole “a meno che l’autore non sia egli stesso un minore”, per consentire che in questo caso il reato rimanga punibile a querela della persona offesa.

Tale perseguibilità a querela permette di poter attuare il vero piano di prevenzione di questo fenomeno. Infatti, con l’articolo 3 della presente legge, l’ammonimento già previsto all’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, verrebbe esteso ai “bulli" minorenni. Nel dettaglio: il soggetto che ha subìto gli atti persecutori o, quando anch'egli sia un minore, il genitore, il tutore o il dirigente scolastico (col consenso genitoriale o del tutore), potranno esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

In tal modo rimarrebbe ferma e immodificata la procedura già tracciata dall'art. 8 sopra citato, che così prevede: *il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.*

Ovviamente trattandosi di un minore il questore convocherà il minore da ammonire unitamente ad almeno un genitore o al tutore.

Infine all’articolo 4 vengono previste le prescrizioni: l’autore delle condotte, i suoi genitori (se minore) e il dirigente scolastico sono tenuti a predisporre un piano di riorientamento del comportamento nell'istituto di appartenenza, oltre l’orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.

L’importanza di questi correttivi è fondamentale: difatti l’ammonimento compiuto dall’autorità di polizia al minore, alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, verrà sicuramente avvertito come forte ed efficace deterrente alla protrazione della condotta, il minore “bullo" avrà una possibilità di resipiscenza senza incorrere nell'odierna automatica perseguibilità d'ufficio e, con l'intervento riorientativo della condotta successivo all'ammonimento, verrà guidato alla percezione del disvalore della sua condotta.

Attesa l’importanza di tale proposta di legge che potrebbe portare ad una diminuzione del c.d. fenomeno del bullismo, ci auguriamo che tale provvedimento possa essere approvato a larga maggioranza di questo Consiglio regionale.

FRATTOLIN

BIANCHI

DAL ZOVO

SERGO

USSAI

**INDICE**

*Art. 1 (Finalità)*

*Art. 2 (Modifiche al Codice Penale)*

*Art. 3 (Ammonimento)*

*Art. 4 (Prescrizioni)*

*Art. 5 (Entrata in vigore)*

Misure urgenti in materia di contrasto al bullismo

ART. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare gli atti persecutori commessi da minorenni, anche con mezzi telematici e di fornire migliori strumenti di carattere preventivo ed eventualmente repressivo.

ART. 2

*(Modifiche al codice penale)*

1. Modifiche all’articolo 612 bis (Atti persecutori.) del codice penale:
2. al comma 1 dopo la parola «chiunque,» sono aggiunte le seguenti: «anche mediante qualunque mezzo telematico,»;
3. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. A meno che l'autore non sia egli stesso un minore, si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore,o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

ART. 3

*(Ammonimento).*

1. Fino a quando non è proposta querela per le condotte di cui all’articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore persona offesa o il dirigente scolastico, col consenso genitoriale o del tutore, possono esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta, secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

Art 4

*(Prescrizioni)*

1. Quando l’autore delle condotte di cui all’articolo 612 bis sia un minorenne, i suoi genitori e il dirigente scolastico sono tenuti a predisporre un piano di riorientamento della sua condotta nell'istituto di appartenenza, oltre l’orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.

ART.5

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’articolo 2:

- Il testo dell’articolo 612bis del Codice penale è il seguente:

**Art.** **612-bis.** **Atti persecutori** **[(1)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('1'))** **[(2)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('2'))****[(3)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('3')).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita [(4)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('4')).

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici [(5)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('5')).

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo [3](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART3,__m=document) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART0,__m=document), ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui [all'articolo 612](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003693,__m=document), secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo [3](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART3,__m=document) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART0,__m=document), nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio [(6)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('6')).

-----------------------

[(1)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('1up')) Articolo aggiunto dall'art. [7](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000640227ART25,__m=document), [D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000640227ART0,__m=document), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 23 aprile 2009, n. 38](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000643012ART0,__m=document). Vedi, anche, gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto.

[(2)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('2up')) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. [36, comma 1](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART36,__m=document), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART0,__m=document), come sostituito dal comma 1 dell'art. [3](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000647202ART15,__m=document), [L. 15 luglio 2009, n. 94](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000647202ART0,__m=document).

[(3)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('3up')) La Corte costituzionale, con sentenza 11-11 giugno 2014, n. 172 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento [all'art. 25, secondo comma, Cost.](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009916,__m=document)

[(4)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('4up')) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1-bis, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 94](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788621ART0,__m=document)

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.».

[(5)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('5up')) Comma così sostituito dall'art. [1, comma 3, lett. a)](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART13,__m=document), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART0,__m=document), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000790594ART0,__m=document).

Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto [decreto-legge n. 93/2013](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART0,__m=document) era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato [decreto-legge n. 93/2013](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART0,__m=document) era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.».

[(6)](javascript:wrap.link_replacer.scroll('6up')) Comma così modificato dall'art. [1, comma 3, lett. b)](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART13,__m=document), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART0,__m=document), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000790594ART0,__m=document).

Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto [decreto-legge n. 93/2013](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART0,__m=document) era il seguente: «Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo [3](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART3,__m=document) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART0,__m=document), nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato [decreto-legge n. 93/2013](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART0,__m=document) era il seguente: «Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo [3](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART3,__m=document) della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101348ART0,__m=document), nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Nota all’articolo 3:

- Il testo dell’all’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni è il seguente:

**Art. 8.** **Ammonimento** [(15)](http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "15)

**In vigore dal 17 agosto 2013**

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui [all'articolo 612-bis del codice penale](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC0000015086,__m=document), introdotto dall'[*articolo 7*](http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000640227ART25), la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. [(14)](http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "14)

3. La pena per il delitto di cui [all'articolo 612-bis del codice penale](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC0000015086,__m=document) è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto [dall'articolo 612-bis del codice penale](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC0000015086,__m=document) quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

[(14)](http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "14up) Comma così modificato dall'[*art. 1, comma 4, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART13,__m=document), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 15 ottobre 2013, n. 119*](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000790594ART0,__m=document).

[(15)](http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "15up) Vedi, anche, l'[*art. 3, comma 5-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000788590ART15,__m=document), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 15 ottobre 2013, n. 119*](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000790594ART0,__m=document)